

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1662-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1974
(V. Stampato n. 2658)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1974*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla
procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei
servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale per la determinazione delle tariffe per i servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967, sopperisce alla mancanza di ogni disciplina in materia di tariffe riguardanti i servizi aerei interni ed internazionali.

L'articolo 1 stabilisce le disposizioni tariffarie applicabili ai servizi regolari internazionali tra due Stati parti dell'Accordo, quando tali Stati non sono legati da un Accordo bilaterale, oppure l'Accordo esiste e non contiene disposizioni tariffarie.

Ad ogni modo sostituisce le disposizioni tariffarie contenute in un Accordo bilaterale già concluso tra due Stati sull'Accordo.

L'articolo 2 in 8 punti chiarisce i termini ricorrenti sull'Accordo con l'intento di eli-

minare al massimo ogni incertezza interpretativa sull'attuazione dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 contiene disposizioni per eventuali controversie riguardanti tariffe, specialmente per quanto concerne il paragrafo 7 dell'articolo 2.

Si prevede pertanto la possibilità di affidare la soluzione delle divergenze ad una persona o ad un organismo, o, a richiesta di una delle parti, ad un tribunale di tre arbitri.

In caso di mancata composizione della vertenza si può ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.

Per quanto sommariamente esposto, rimontando l'Accordo al 1967, se ne invoca la ratifica, attesa l'urgenza che essa riveste al fine di dare disciplina ad una materia importante per i servizi aerei regolari.

Luigi Russo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.